

REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI INTERVENTI IN ECONOMIA

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito per brevità denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE) di seguito denominato "Codice", e nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice, dal:
 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per i lavori in economia;
 - D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 per le forniture e i servizi in economia.
2. L'acquisizione in economia dei beni e servizi avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
3. Il presente regolamento sarà aggiornato con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 2

(Procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 4/5/6 della legge 241/90 testo vigente.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono, con procedura negoziata, mediante affidamento a terzi.

ARTICOLO 3

(Oggetto e limiti d'importo per i lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 200.000,00 IVA esclusa. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro 50.000,00 IVA esclusa.
2. Per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e fino a euro 200.000,00 IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:
 - a) di manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ARTICOLO 4

(Oggetto e limiti d'importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia)

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alle soglie previste dall'art. 28 del Codice, così come modificate con il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del citato D.Lgs 163/2006.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo per le seguenti voci di spesa:
 - a) partecipazione o organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ateneo, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 100.000,00 euro;
 - c) divulgazioni di bandi di gara o di concorso, di avvisi a mezzo stampa e/o con altri mezzi d'informazione;
 - d) acquisti di libri, riviste, giornali, pubblicazioni, di vario genere anche su supporto informatico e multimediale, ed abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione, o a banche dati pubbliche o private;
 - e) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - f) servizi di traduzione, trascrizione, copia interpretariato, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - g) servizi di stampa, di edizione, tipografia, fotografia, di immagazzinamento e trasmissione dati, litografia e lavori realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - h) spedizioni, trasporti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - j) spese di rappresentanza in conformità al vigente regolamento per le spese di rappresentanza;
 - k) cancelleria e materiale di consumo per uffici e laboratori;
 - l) spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati;
 - m) acquisto di animali da laboratorio e loro mantenimento;
 - n) riparazioni di mobili, macchine e altre attrezzature d'ufficio;
 - o) acquisto, noleggio e manutenzione di terminali, fotocopiatrici, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - p) prodotti software commerciali di uso generale e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software già acquistato dall'Amministrazione, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell'amministrazione;
 - q) acquisto e noleggio di piccoli impianti, di mobili, arredi e complementi di arredo, sistemi di illuminazione, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - r) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali scientifici, didattici, di laboratorio e sperimentali, ivi compreso il relativo eventuale sdoganamento;
 - s) spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale organizzati sia dall'Ateneo sia da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - t) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - u) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - v) spese per l'acquisto di apparecchi e materiali necessari ai servizi igienico - sanitari;
 - w) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per il personale dell'Ateneo;
 - x) forniture e servizi non previsti nelle precedenti lettere, di importo inferiore a 20.000,00 euro;
3. Il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, è

altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ARTICOLO 5

(Limiti di applicazione delle procedure in economia)

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. In presenza di contratti misti che comprendono servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica.

ARTICOLO 6

(Responsabile del procedimento)

1. Gli interventi in economia vengono realizzati, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" di bilancio, dal responsabile dell'unità organizzativa competente che assume, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 le funzioni di responsabile unico del procedimento salvo i casi in cui:
 - a) lo stesso responsabile dell'unità organizzativa assegni, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità del procedimento ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa;
 - b) il Direttore amministrativo disponga diversamente.
2. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

ARTICOLO 7

ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Università, con adeguate forme di pubblicità, richiede agli operatori economici e tecnici di qualificarsi al fine di predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure per gli interventi in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione in tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
2. Ai fini della permanenza in detti elenchi, la stazione appaltante valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Università e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale, in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Sino alla formazione dei suddetti elenchi, il responsabile unico del procedimento individua gli operatori economici esclusivamente sulla base di indagini di mercato.

ARTICOLO 8

(Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi)

1. L'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dall'Università. Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.
2. Nel caso di cui al precedente comma la consultazione degli operatori economici avviene attraverso la predisposizione di una lettera-invito, firmata dal responsabile del procedimento, che potrà essere inoltrata, anche a mezzo fax o posta elettronica, e dovrà contenere di norma le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo, con esclusione dell'IVA, previsto, sulla base dei prezzi di mercato;
 - b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine e delle modalità per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) la clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura di eventuali penali;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) l'obbligo per l'appaltatore di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
 - m) la facoltà, per l'amministrazione di procedere all'esecuzione in danno della ditta previa diffida e di risolvere il contratto mediante semplice notificazione, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - n) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
 - o) il nominativo del Responsabile del Procedimento.
3. L'esame delle offerte e la determinazione dell'offerta più vantaggiosa viene effettuata dal Responsabile del procedimento, ovvero da apposita commissione se prevista nella lettera- invito.
4. E' consentito l'affidamento diretto dal parte del responsabile del procedimento:
 - nel caso di notoria specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto limite è elevato a 40.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e di servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, prima di procedere all'ordinazione dei beni e/o dei servizi occorre che il responsabile unico del procedimento accerti la congruità dei prezzi offerti attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato o dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

ARTICOLO 9

(Ordinazione e liquidazione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi con la procedura di cui al precedente art. 8, può essere regolata da contratto ovvero da apposita lettera con la quale viene disposta l'ordinazione degli stessi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

- a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
4. Le fatture relative all'acquisizione dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se prive del visto di liquidazione.

ARTICOLO 10

(Verifica della prestazione)

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A.
2. Il collaudo è eseguito da personale appositamente incaricato.
3. Il collaudo non può essere effettuato da chi abbia partecipato al procedimento di acquisizione.

ARTICOLO 11

(Lavori in economia mediante amministrazione diretta)

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, nei limiti di spesa di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo del personale dipendente dell'Ateneo.
2. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 12

(Lavori mediante cottimo fiduciario)

1. Gli interventi mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'Università.
2. Nel caso di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, attraverso la predisposizione di una lettera-invito.
3. La lettera-invito, che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax o via posta elettronica, dovrà contenere di norma le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - d) gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni ed il luogo di esecuzione;
 - f) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - h) il termine di esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - i) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera-invito e dall'eventuale capitolato d'onere, e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, oltre trasmettere copia del DURC in corso di validità;
 - k) l'obbligo, per l'operatore economico, di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
 - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;
 - m) in caso di inadempimento dell'operatore economico la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvo i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante;
 - n) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dei lavori.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico operatore economico, quando l'importo dei lavori è inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa.
 5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera-invito, in base al prezzo più basso ovvero in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
 6. L'esame e la selezione delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.
 7. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, che dovrà riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera-invito.
 8. Per i lavori d'importo inferiore a 20.000,00 euro esclusa IVA, il cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo.
 9. Nel caso di lavori in economia inseriti nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, l'autorizzazione è concessa dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13

(Contabilizzazione dei lavori per cottimo)

1. I lavori per cottimo sono eseguiti con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti.
2. I lavori per cottimo sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o del direttore dei lavori se nominato, su un registro di contabilità ed atti relativi su cui sono riepilogati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico sino alla conclusione dei lavori.
3. I lavori, per cottimo fino a 20.000,00 Euro, sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o del direttore dei lavori se nominato, mediante una contabilità semplificata costituita da rendiconto finale con la dichiarazione del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori che i lavori sono stati eseguiti e svolti secondo la regola dell'arte.

ARTICOLO 14

(Perizia suppletiva)

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento dispone una perizia suppletiva costituita da una relazione sintetica nella quale saranno descritti i lavori da realizzare e l'importo stimato degli stessi. L'autorizzazione all'eccedenza di spesa è disposta dagli organi competenti.
2. In nessun caso la spesa suppletiva e quella già autorizzata possono superare complessivamente il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa.

ARTICOLO 15

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori, se nominato, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture, accompagnate dalla copia dell'autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 16

(Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo)

1. I lavori per cottimo sono liquidati a cura del responsabile del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori, se nominato, nel seguente modo:
 - a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b. sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e relative disponibilità finanziarie;
 - b) delle date di inizio e fine lavori e delle eventuali sospensioni;
 - c) delle eventuali proroghe autorizzate;
 - d) delle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - e) dei verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) della copia del DURC attestante la regolarità contributiva alla data di fine lavori;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) degli eventuali pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emerso nel corso del contratto.
2. Il conto finale dei lavori fino a 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, se nominato, o dal responsabile del procedimento, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere b), f) del comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 17

(Collaudo dei lavori)

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
2. Per i lavori di importo non superiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori, se nominato, o del responsabile del procedimento, sulle fatture di pagamento accompagnato dalla dizione: "Prestazione eseguita: nulla osta al pagamento".

ARTICOLO 18

(Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione del relativo impegno finanziario da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

ARTICOLO 19

(Esecuzione dei lavori nei casi di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo, a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti dei lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico da questi incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della Stazione Appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ARTICOLO 20 (Garanzie)

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di lavori, di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa.
2. Le imprese affidatarie dell'esecuzione dei lavori possono essere esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con l'atto di cottimo per lavori forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art.129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00 IVA esclusa, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

ARTICOLO 21 (Inadempimenti)

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori o la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, potrà procedere all'esecuzione dei lavori, forniture, servizi in via autonoma senza riconoscere alcun onere e/o corrispettivo alla ditta e senza che la ditta possa pretendere nulla, salvo l'esercizio per l'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 22 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.